



Dott. MARCO REGNI
NOTAIO

Via Repubblica 12
51100 PISTOIA
Tel. +39 0573 9971
Fax +39 0573 33248
[Http://www.regni.org](http://www.regni.org)

REPERTORIO N. 230.664

RACCOLTA N. 59.637

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno tre febbraio duemilaventidue, in Pistoia, nel mio studio, alle ore 10.30 (dieci e trenta).

Innanzi a me Dottor Marco Regni, Notaio in Pistoia, con studio in Pistoia, via della Repubblica n. 12, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

- **CASCIO Beniamino**, nato a Polizzi Generosa (PA) il 20 giugno 1954 e residente in Prato, via Amos Zanibelli n. 21, codice fiscale CSC BMN 54H20 G792E, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione

"NEHEMIA" ONLUS

con sede in Prato, via Danubio n. 52, codice fiscale 92067710480, associazione costituita il 24 novembre 2004 con atto a mio rogito, Rep.n. 184.005, Racc.n. 30.130, registrato a Pistoia il 9 dicembre 2004 al n. 3911 serie 1. Dell'identità personale di detto comparente io Notaio sono certo.

Articolo 1

Il comparente mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, in questo luogo, in questo giorno, alle ore 10.30 (dieci e trenta) - per essere stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto come il comparente mi dichiara - l'Assemblea straordinaria di detta associazione per deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto che si rendono necessarie per il loro adeguamento alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Il comparente CASCIO Beniamino, assunta la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Statuto, constata e dà atto che:

1) l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto;

2) che è presente il Presidente dell'Associazione nella persona dello stesso comparente;

3) del Consiglio Direttivo i Signori:

- CASCIO Beniamino, come sopra generalizzato, quale Presidente, è presente;

* Cascio Noemi, nata a Palermo il 20 dicembre 1984 e residente in Prato, via Emanuele Bettini n. 31, codice fiscale CSC NMO 84T60 G273M, quale Vice Presidente, è presente;

* La Mantia Maria, nata a Palermo il 23 settembre 1957 e residente in Prato, via Amos Zanibelli n. 21, codice fiscale LMN MRA 57P63 G273N, quale Segretario, è presente;

Registrato a Pistoia
il 04/02/2022
n. 740
Serie 1T

4) dell'Assemblea dei Soci sono presenti, in proprio e per delega, tutti i n. 7 (sette) soci dell'associazione, come qui riportato in allegato sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno, essendosi tutti i presenti dichiarati sufficientemente informati sull'ordine del giorno stesso, precisando che i soci sono tutti legittimati ad intervenire in assemblea e che le deleghe sono corrette.

Il presidente inizia la trattazione posta all'ordine del giorno esponendo i motivi per i quali è opportuno modificare lo Statuto dell'associazione, a seguito dell'introduzione del nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e del successivo D.lgs. 105/2018.

Si dà quindi lettura, nelle parti modificate, del testo dello Statuto dell'associazione adeguato alle nuove esigenze.

Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

1) di approvare il nuovo testo di Statuto, composto di n. 18 (diciotto) articoli;

2) di dare mandato al signor CASCIO Beniamino, in qualità di Presidente dell'Associazione, ad apportare alla deliberazione assunta con il presente verbale ed all'allegato Statuto, le modificazioni, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle Competenti Autorità.

Articolo 3

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che, previa dispensa dalla lettura, si allega al presente atto con la lettera "B" per essere depositato ai sensi di legge. Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10.45 (dieci e quarantacinque), dopo avermi precisato che la volontà sociale si è unanimemente formata senza l'esistenza di voti dati in conflitto di interesse perché i voti stessi sono stati correttamente esercitati e formulati.

* * *

Ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.lgs. n. 117/2017, il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Di questo atto, scritto, in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia su fogli uno per pagine una e quanto fin qui della stessa io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 10.50 (dieci e cinquanta).

F.to: CASCIO Beniamino

F.to: Dott. Marco Regni - Notaio

Elenco soci Associazione Nehemia Onlus

Cascio Beniamino, ministro di culto, nato a Polizzi Generosa (PA) il 20 giugno 1954 e residente a Prato in Via Amos Zanibelli 21, CF CSCBMN54H20G792E

P F

Cascio Noemi, casalinga, nata a Palermo il 20 dicembre 1984 e residente a Prato in Via Emanuele Bettini 31, CF CSCNMO84T60G273M

P F

La Mantia Maria, casalinga, nata a Palermo il 23 settembre 1956 e residente a Prato in Via Amos Zanibelli 21, CF LMNMRA57P63G273N

P F

Garofalo Riccardo, operaio specializzato, nato a Palermo il 27 luglio 1977 e residente a Prato in Via Oslavia 17, CF GRFRCR77L27G273B

D F

Stella Rosalba, impiegata, nata a Catania il 17 ottobre 1980 e residente a Prato in Via Oslavia 17, CF STLRLB80R57C351Q

D F

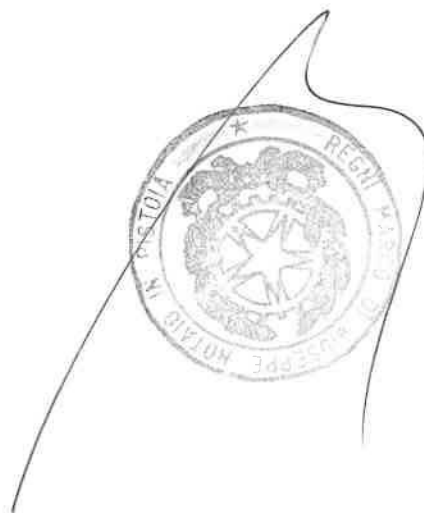
Di Sano Giovanni, ministro di culto, nato a Palermo il 23 marzo 1977 e residente a Prato in Via Muzio Clementi 26, CF DSNGNN77C23G273R

P F

Aliotta Grazia Vincenza, impiegata, nata a Gela (CL) il 10 luglio 1977 e residente a Montemurlo in Via Enrico Fermi 40, CF LTTVCN77L50D960L

D F

- Beniamino



LEGENDA

P= presente

N= non presente

D= presente per delega

F= voto favorevole

C= voto contrario

A= astenuto



Dott. MARCO REGNI
NOTAIO

Via Repubblica 12
51100 PISTOIA
Tel. +39 0573 9971
Fax +39 0573 33248
[Http://www.regni.org](http://www.regni.org)

Allegato "B" all'atto Rep. n. 230.664/59.637

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - È costituita l'associazione denominata "**NEHEMIA - ODV**", con sede in Prato.

L'associazione svolge la sua attività ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2 - La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ART. 3 - L'associazione è apartitica e si ispira alla visione della Chiesa Cristiana "La Parola della Grazia", attiva in Palermo, via De Grossis n. 1/H e non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili avanzzi di gestione né in forma diretta né indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale, se non quelli previsti dalla legge.

ART. 4 - L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, lettera A, C.T.S.);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, C.T.S.);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, C.T.S.);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lettera K, C.T.S.);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, C.T.S.);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5,

lettera V, C.T.S.).

L'associazione ha come principio ispiratore la volontà di raggiungere i cittadini offrendo loro attraverso la Bibbia "la Parola di Dio" e la potenza vivificante dello Spirito Santo, valide risposte ai loro problemi umani e spirituali.

ART. 5 - Per realizzarlo l'associazione opererà nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e nell'istruzione e formazione anche di persone svantaggiate.-

In particolare l'associazione opererà:

a) nel settore giovani con riunioni, attività sportive, incontri/dibattito, aiuto ai tossicodipendenti, a soggetti con devianze e turbe psichiche, visite nelle carceri etc.;

b) nel settore degli anziani e dei bambini con consulenze, incontri, riunioni e aiuto pratico per evitare l'emarginazione e facilitarne il reinserimento, l'istituzione ed il sostegno a orfanotrofi case di riposo scuole, l'inserimento in case famiglia;

c) verso gli indigenti con l'istituzione del Banco Alimentare, verso i componenti di comunità estere per aiuti umanitari, adozioni a distanza;

d) verso le famiglie con un consultorio familiare per la riunificazione familiare ed il corretto rapporto tra i componenti della famiglia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso, razza e nazionalità.

L'ingresso dei nuovi soci è regolato nel seguente modo: ogni aspirante socio deve essere presentato da almeno n. 2 (due) soci dell'associazione che abbiano almeno un anno di anzianità di iscrizione. L'ammissione dei nuovi soci deve essere approvata da almeno due componenti del Consiglio Direttivo, i quali deliberano l'ammissione sulla base di un colloquio con l'aspirante socio, finalizzato ad accertare che lo stesso condivida pienamente le finalità e gli scopi dell'associazione, rispettando le norme dello Statuto ed impegnandosi ad un comportamento in armonia con le finalità e lo spirito dell'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato in forma scritta e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione._____

ART. 7 - L'iscrizione a socio comporta il pagamento della quota sociale annuale; l'osservanza del presente Statuto e dei deliberati degli organi sociali, nonché l'effettiva partecipazione alla vita associativa, che non deve avere carattere temporaneo._____

Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri._____

Gli aderenti hanno il diritto di : _____

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;_____

- esaminare i libri sociali;_____

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;_____

- frequentare i locali dell'associazione;_____

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;_____

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;_____

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;_____

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi._____

Gli aderenti hanno l'obbligo di :_____

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;_____

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;_____

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea._____

I soci che hanno compiuto la maggiore età, possono esercitare il diritto di elettorato attivo per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, e il diritto di elettorato passivo. _____

La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione e non è rivalutabile in caso di recesso._____

La qualifica di socio si perde per recesso e per esclusione.---

Ogni socio può recedere dall'associazione mediante lettera

raccomandata da spedirsi entro e non oltre tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno. Il recesso diviene efficace al termine dell'anno in cui è stato comunicato, e pertanto non esonera dal pagamento della quota per l'anno corrente. —

L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, su proposta del Consiglio Direttivo, per infrazioni a disposizioni statutarie, per indegnità morale e morosità persistente. —

ART. 8 - Gli organi dell'associazione sono: —

a) l'assemblea; —

b) il consiglio direttivo; —

c) l'organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore. —

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. —

ART. 9 - L'assemblea è costituita da tutti i soci. —

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: —

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; —

- approva il bilancio di esercizio; —

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; —

- delibera sulla esclusione degli associati; —

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; —

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; —

- delibera lo scioglimento; —

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; —

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. —

Delle deliberazioni e decisioni prese dall'assemblea viene data adeguata informazione ai soci utilizzando: manifesti e avvisi affissi nei locali della sede sociale, lettere personali, comunicati inseriti all'interno di riviste edite dall'associazione stessa. —

L'assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data di convocazione; o vi provvede in diverso modo il Consiglio. —

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea è convocata inoltre ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ed ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.

L'assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. —

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.-----

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Ogni socio ha diritto ad un voto nelle assemblee.-----

ART. 10 - Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri scelti fra i soci, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-presidente ed attribuisce gli altri incarichi sociali.-----

Il Consiglio Direttivo esegue il mandato esecutivo ricevuto deliberando nel programma assembleare e si riunisce di norma almeno una volta al mese.-----

Il Consiglio Direttivo delibera sull' ammissione dei nuovi soci, propone all'assemblea le esclusioni, promuove manifestazioni, cura i rapporti con associazioni italiane e straniere aventi comuni interessi, amministra il patrimonio sociale, decide in merito all'eventuale assunzione e licenziamento del personale prevedendone gli emolumenti.-----

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà - per gestire le varie attività dell'associazione - di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali, di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti che possono essere anche non soci, prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi, di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.-----

Il Consiglio Direttivo delibera se sono presenti almeno la metà dei consiglieri. -----

Per le delibere di nomina alle cariche sociali è consentito il voto segreto.-----

Qualora venga a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione tramite la lista dei non eletti o indicando elezioni suppletive; il mandato conferito al nuovo consigliere scadrà con il Consiglio.-----

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne e-

rano a conoscenza .

ART. 11 - Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti di terzi, la firma su atti e negozi stipulati in nome e per conto dell'associazione; riscuote le somme a qualsiasi titolo spettanti all'associazione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può contrarre mutui e finanziamenti anche ipotecari, chiedere apertura di conti correnti, con o senza facoltà di scoperto, fare depositi e prelevamenti, fare cessioni di credito, convenire transazioni, nominare procuratori, sottoscrivere e girare, protestare e presentare allo sconto cambiali ed altri effetti.

Il Presidente convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo.—
In caso d'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-presidente o ad un consigliere appositamente nominato.

ART. 12 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. —

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. —

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. —

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - I mezzi finanziari del sodalizio sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi

da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.-----

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Ad ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. -----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di Bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:-----

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (c. 2 art. 14 Codice del terzo Settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (c. 1 art. 14 Codice del terzo Settore). -----

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.-----

Art. 14 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:-----

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;-----
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,

in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;—————

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;—————

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 C.T.S.—
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente.—————

Art. 15 - L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari, siano essi soci o non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. —————

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.—————

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.—————

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.—————

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.—————

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.—————

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.—————

ART. 16 - La decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti all'associazione. Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personalmente a tutti i soci. —

ART. 17 - In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo non potrà in nessun caso essere suddiviso tra i soci, ma andrà devoluto ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regio-

nale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge._____

ART. 18 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile._____

F.to: CASCIO Beniamino_____

F.to: Dott. Marco Regni - Notaio_____

Certifico io sottoscritto DOTTOR MARCO REGNI NOTAIO in Pistoia, con studio in Via Repubblica n.12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.

Pistoia, nove febbraio duemilaventidue.

Dott. Marco Regni NOTAIO